



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 78 del 12.05.2021

COPIA

Oggetto: Disposizioni generali in materia di "lavoro agile" da applicarsi a far data dal 31/05/2021 e sino al termine dell'attuale stato di emergenza legato alla pandemia in atto da Covid-19.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in relazione alla pandemia in atto legata alla diffusione del virus Covid-19 con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 veniva dichiarato lo stato di emergenza, prorogato nel tempo dalle succedutesi disposizioni in materia e attualmente previsto sino al 31/07/2021;
- conseguentemente allo stato di emergenza si sono susseguite negli ultimi 15 mesi numerose disposizioni che hanno fortemente limitato alcune attività ed imposto ferree regole di distanziamento sociale finalizzate al contenimento dell'espansione del contagio della malattia;

dato atto che nell'ambito delle iniziative finalizzate al contenimento del Covid-19 il legislatore è intervenuto più volte anche nel disciplinare il settore della Pubblica amministrazione, limitando e contingentando, in varia misura, tenuto conto dell'evoluzione della pandemia, la presenza dei lavoratori nelle sedi di lavoro, incentivando il ricorso a forme semplificate di lavoro agile;

richiamati in merito:

- l'articolo 87 del decreto legge n.18 del 17/03/2020 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, a norma del quale, tra l'altro, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
 - a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- l'articolo 6 del DPCM 2 Marzo 2021, le cui previsioni sono state estese sino al 30 Aprile 2021 dall'articolo 1 del decreto legge n.44/2021, a norma del quale, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
 - a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita', compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita' del servizio erogato;
 - b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art.21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione

utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

- l'articolo 48 del medesimo DPCM 2 Marzo 2021 il quale prevede, per i territori classificati nella c.d. rosso, con rischio di contagio elevato, che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
- l'articolo 263, del decreto legge 34/2020, convertito dalla Legge n.77/2020 e da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legge 56/2021, a norma del quale, tra l'altro, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
- l'articolo 19 del decreto legge n.183/2020, convertito dalla Legge 21/2021, il quale ha previsto che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1, tra le quali figura anche il citato articolo 263, del decreto legge 34/2020, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente;
- l'articolo 1 del decreto legge n.52/2021 il quale ha esteso dal 1° maggio al 31 luglio 2021, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legge, le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

considerato che la disciplina del lavoro agile imposta dal legislatore nell'attuale situazione emergenziale è stata più volte modificata anche in relazione all'andamento della crisi epidemiologica, con previsione di percentuali più elevate di attuazione di tale modalità lavorativa nei periodi e nei contesti di maggior recrudescenza del diffondersi del virus;

richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta n.50 e n.74 del 2020 con le quali, nell'ambito dell'emergenza sanitaria in parola, sono state introdotte delle misure organizzative semplificate e temporanee per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità smart working, da ritenersi in parte superate in relazione all'intervenuto quadro normativo di riferimento;

dato atto che:

- nel contesto sopra delineato gli Uffici comunali risultano pienamente operativi e garantiscono i servizi sia in presenza che attraverso il ricorso al lavoro agile da casa del personale, sulla base delle statuizioni assunte con formali provvedimenti da ciascun Responsabile di settore, tenuto conto della natura dei servizi, delle lavorazioni svolte, delle caratteristiche dei software in uso e della dotazione informatica disponibile;
- le percentuali di applicazione del lavoro agile nei vari Uffici sono risultate essere molto differenti tra loro, anche in considerazione delle peculiarità dei singoli servizi, delle caratteristiche del personale e delle vicissitudini occorse, tra le quali le quarantene obbligatorie e la presenza di figli minori in didattica a distanza;
- con l'approssimarsi della stagione estiva e con la possibile diminuzione della diffusione del Covid-19 è prevedibile un incremento della fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente possibile eccessivo svuotamento degli Uffici e il mancato presidio degli stessi;

rilevata pertanto la necessità di prevedere una regolamentazione tesa ad uniformare, tenuto conto delle peculiarità di ciascun servizio e nelle more di una specifica disciplina contrattuale, l'applicazione del lavoro agile negli Uffici, da declinarsi nel dettaglio ad opera dei competenti Responsabili di Settore, salvaguardando le necessità individuali legate soprattutto alla gestione dei figli minori che rendano in alcuni casi inevitabile la presenza in casa dei genitori;

visti:

- il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" siglato il 24 Luglio 2020;
- la direttiva n.2/2020 del 12/03/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante " Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo n.267/2000;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali;

acquisito ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;

con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. gli Uffici comunali assicurano la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti; a tal fine, con decorrenza dal 31 Maggio 2021 e sino al termine dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 in atto, tenuto conto delle peculiarità dell'Amministrazione, dei sistemi in uso e dell'interconnessione dei medesimi, i Responsabili dei servizi organizzano l'attività lavorativa del personale assegnato limitando la compresenza dei dipendenti negli Uffici, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) sono svolti in modalità agile i soli servizi e lavorazioni che possano essere

espletati in tale modalità senza arrecare pregiudizio all'utenza, alla continuità dell'azione amministrativa ed alla celere conclusione dei procedimenti; l'individuazione di tali servizi è effettuata dai Responsabili di settore con specifico provvedimento; tale provvedimento ricognitorio deve prevedere una chiara programmazione dei turni del personale rispetto alla presenza fisica in servizio e al ricorso allo smart working, tenuto conto delle indicazioni di cui alle successive lettere b) e c);

detta programmazione deve risultare costantemente consultabile dai dipendenti di tutti gli Uffici dell'Ente;

- b) al fine di garantire il presidio di tutti gli Uffici, deve essere assicurata la presenza di almeno il 50% dei dipendenti occupanti i medesimi locali-Uffici, con arrotondamento all'unità superiore, salvo i casi in cui tale percentuale non sia raggiungibile per la compresenza di più casi rientranti nelle previsioni di cui alla successiva lettera b2), osservando comunque il rispetto dalla distanza interpersonale prevista dai vigenti Protocolli e l'utilizzo, se necessario, delle barriere protettive in plexiglass, soprattutto in relazione alle postazioni dedicate alla ricezione dell'utenza;

a tal scopo nell'adozione della programmazione di cui alla precedente lettera a), i Responsabili di Settore:

b.1) prevedono dei meccanismi di modifica della stessa per garantire il rispetto della predetta percentuale di lavoratori in presenza anche nei casi in cui intervengano assenze dal servizio per altre motivazioni, come nel caso di fruizione delle ferie, attraverso l'automatico richiamo in presenza del personale per il quale era previsto il lavoro in modalità agile;

b.2) nel programmare il lavoro agile, considerano e accordano priorità ai dipendenti rientranti nelle seguenti casistiche in cui il lavoro agile sia previsto dalla legge come dovuto o obbligatorio, ovvero preferibile:

- soggetti in quarantena disposta dal competente servizio della ATS Sardegna;
- genitori di figli conviventi minori di sedici anni, in alternativa all'altro genitore:
 - per i quali sia stata sospesa l'attività didattica in presenza;
 - che risultino positivi al Covid-19;
 - che siano stati posti in quarantena dal competente servizio della ATS Sardegna;
- soggetti fragili in relazione alle indicazioni del Medico competente dell'Ente;

- c) al fine di evitare abusi e distorsioni e di favorire la rotazione del personale nel ricorso al lavoro agile, vengono previsti i seguenti limiti individuali, differenziati in base alla classificazione del territorio nei vari livelli di rischio di diffusione del virus:

c.1) classificazione della Regione o del Comune di Sestu in zona rossa o comunque in zona a rischio di contagio molto elevato: massimo n.3 giorni di lavoro agile per ogni settimana lavorativa per ciascun dipendente, fatto salvo il diritto al lavoro agile in tutti i giorni in cui ricorrano le casistiche di cui alla precedente lettera b2);

c.2) classificazione della Regione o del Comune di Sestu in zone non ricomprese in quella di cui al punto precedente: massimo n.1 giorno di lavoro agile per ogni settimana lavorativa per ciascun dipendente, fatto salvo il diritto al lavoro agile in tutti i giorni in cui ricorrano le casistiche di cui alla precedente lettera b2);

2. al fine di assicurare comunque lo smaltimento delle ferie arretrate e la fruizione di quelle in conto competenza, tenuto conto dei minori carichi di lavoro e flussi di utenza che caratterizzano tipicamente il mese di agosto, nell'ipotesi in cui l'attuale stato di emergenza dovesse protrarsi oltre il 31 Luglio 2021, per il solo mese di Agosto 2021 si prevede che la percentuale dei dipendenti in presenza di cui alla precedente lettera B), pari al 50% dei dipendenti occupanti i medesimi locali-Uffici, sia ridotta al 20% con arrotondamento all'unità superiore;
3. le disposizioni di cui al punto 1), lett.b) e al punto 2) della presente non trovano applicazione nei locali-Uffici occupati da una sola unità lavorativa;
4. di stabilire che sino al termine dell'emergenza in atto, fatta eccezione per il servizio protocollo, tutti gli Uffici del Municipio riceveranno il pubblico previo appuntamento telefonico o via email; dovranno essere in ogni caso adottate modalità di gestione dell'utenza che non determinino assembramento di persone ed assicurino comunque il rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19;
5. di disapplicare con decorrenza dal 31 Maggio 2021, per effetto di quanto precede, le disposizioni di cui alle precedenti deliberazioni di Giunta n.50 e n.74 del 2020;
6. di demandare ai Responsabili di Settore l'adozione dei provvedimenti di competenza in relazione a quanto statuito dalla presente nonché la verifica circa il rispetto delle previste prescrizioni da parte del personale assegnato;
7. di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alla R.S.U.;
8. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 11/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **13/05/2021** al **28/05/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 28/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.05.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE